ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO

Pirola Pennuto Zei

CYBERSECURITY E NIS2:

nuovi obblighi e impatti per le aziende

QUESTION & ANSWER

Le domande del webinar

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, noto come "Decreto NIS", recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555 sulla cybersicurezza che introduce una serie di obblighi specifici per le imprese che operano in diversi settori, tra cui quello della fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche. L'obiettivo della normativa è quello di rafforzare il livello di sicurezza informatica comunitario.

Tra le principali novità, vi sono l'implementazione di sistemi avanzati di sicurezza informatica, la segnalazione tempestiva degli incidenti e l'adozione di piani di gestione delle crisi informatiche. Inoltre, vengono introdotte responsabilità dirette per il management e sanzioni in caso di inadempienza.

Dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 i soggetti a cui si applica la NIS devono manifestarsi all'Autorità nazionale competente NIS, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), registrandosi sulla piattaforma digitale sul sito di ACN.

Il documento raccoglie le domande emerse durante il webinar "Cyberseurity e NIS2: nuovi obblighi e impatti per le aziende" del 20 febbraio 2025, organizzato da AssICC in collaborazione con Pirola Pennuto Zei & Associati.
Le risposte fanno riferimento alle FAQ pubblicate nell'apposita sezione del sito di ACN.

https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis

ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO
AssICC

Pirola Pennuto Zei

Indice

Domande relative a :

1. CRITERI DIMENSIONALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

DOMANDE

1. **Per essere considerati "media impresa" è necessario soddisfare il requisito del numero di dipendenti > 50 e un secondo requisito del fatturato oppure del totale di bilancio annuo, alternativi tra loro?**

2. **Un'azienda ha 8 dipendenti e fatturato 2023 >10 milioni, ma <10 milioni nel 2024.**
   Può essere considerata fuori dall'ambito di applicazione NIS?

3. **Il soggetto NIS è quello con numero di dipendenti > 50 e fatturato annuo > 10 milioni euro?**

4. **La norma dice che per essere considerati media azienda sono gli ultimi 2 esercizi?**

5. **I requisiti per essere considerati media azienda dovranno essere almeno 2 su 3 (n° di dipendenti, fatturato annuo, totale di bilancio annuo)?**

RISPOSTA

📌 **Queste domande trovano risposta nelle FAQ 2.1, 2.3, 2.4 sul sito di ACN**

📌 **Si consiglia di svolgere il processo di autovalutazione indicato alla FAQ 3.1 e si suggerisce di consultare la "Guida dell'utente alla definizione di PMI" pubblicata dalla Commissione Europea.**

➤ ***FAQ 2.1***
Il d.lgs. n. 138/2024 (decreto NIS) recante il recepimento della nuova Direttiva NIS (v. FAQ 1.2), indica all'articolo 3 il suo ambito di applicazione. In particolare, vi rientrano i soggetti pubblici e privati delle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV, che sono sottoposti alla giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 5.

Nell'allegato I del decreto sono elencati i settori altamente critici. Nell'allegato II

sono elencati gli altri settori critici.

Nell'allegato III sono elencate le categorie di pubbliche amministrazioni alle quali si applica il decreto.

Nell'allegato IV sono elencate le ulteriori tipologie di soggetti a cui si applica il decreto a seguito di identificazione governativa (v. infra).

La maggior parte dei soggetti pubblici e privati rientrano nell'ambito di applicazione sulla base dei criteri (dimensioni e tipologia di soggetto) stabiliti dal decreto, mentre un numero limitato di ulteriori soggetti può essere inserito nell'ambito di applicazione in esito all'identificazione da parte dell'Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore competenti.

In particolare, ricadono nell'ambito di applicazione del decreto NIS i soggetti pubblici e privati che, ai sensi dell'articolo 3, soddisfano i seguenti criteri:

- *appartengono alle tipologie di cui agli allegati I e II e superano i massimali per le piccole imprese (ossia sono almeno medie imprese) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;*
- *indipendentemente dalle loro dimensioni (ovvero anche micro e piccole imprese) sono:*
  - *identificati come soggetti critici ai sensi del d.lgs. 134/2024 che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (Direttiva CER – Resilience of Critical Entities);*
  - *fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (allegato I);*
  - *prestatori di servizi fiduciari (allegato I);*
  - *gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (allegato I);*
  - *fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio (allegato II);*
  - *pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie elencate nell'allegato III;*
  - *imprese associate o collegate ad un soggetto essenziale o importante che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:*
    - *adottano decisioni o esercitano una influenza dominante sulle decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale;*
    - *detengono o gestiscono sistemi informativi e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o essenziale;*
    - *effettuano operazioni di sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale;*
    - *forniscono servizi TIC o di sicurezza, anche gestiti, al soggetto importante o essenziale.*

Tali soggetti dovranno riconoscersi in base ai suddetti criteri, autoidentificarsi e manifestarsi all'Autorità nazionale competente NIS attraverso l'apposita registrazione sulla piattaforma digitale messa a disposizione da ACN (articolo 7, comma 1).

Inoltre, l'Autorità Nazionale Competente NIS (ACN) su proposta delle Autorità di settore, può identificare:

- *sulla base di una valutazione del rischio*:
  - *i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale (allegato IV);*
  - *gli istituti di istruzione che svolgono attività di ricerca (allegato IV);*
  - *i soggetti che svolgono attività di interesse culturale (allegato IV);*
  - *le società in house, società partecipate e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (allegato IV);*
- *ulteriori soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, che appartengono ai settori o alle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri*:
  - *il soggetto era stato già identificato come operatore di servizi essenziali ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (NIS) ossia prima della data di entrata in vigore del decreto di recepimento della NIS2;*
  - *il soggetto è l'unico fornitore nazionale di un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;*
  - *una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;*
  - *una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;*
  - *il soggetto è critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale o regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nel territorio dello Stato;*
  - *il soggetto è considerato critico ai sensi del presente decreto quale elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o più soggetti considerati essenziali o importanti.*
  -

Tali soggetti, alla conclusione della procedura di identificazione di cui all'articolo 3, comma 13, riceveranno una specifica notifica da parte dell'Autorità nazionale competente NIS e di conseguenza dovranno successivamente registrarsi sulla piattaforma di ACN (articolo 7, comma 1) (v. FAQ 1.6, 3.1 e 3.2).

- ***FAQ 2.3***

  Per la definizione di media impresa occorre far riferimento ai requisiti dimensionali indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE nonché, in modo più specifico, alla Guida dell'utente alla definizione di PMI (pubblicata dalla Commissione europea nel 2020).
  Confrontando i propri dati con le soglie stabilite dalla citata disciplina, un'impresa può determinare se è una microimpresa, una piccola o una media impresa.

  Le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  Le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

  Le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

  Si evidenzia che devono essere sempre presenti, sia il criterio del numero di effettivi, sia almeno uno dei due parametri contabili (fatturato o bilancio) tra loro alternativi, essendo sufficiente che almeno uno dei due rientri nei parametri dimensionali. Se i valori dei parametri contabili sono superati entrambi, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di effettivi, si ricade nella categoria di PMI superiore. Per esempio:
  - *un'organizzazione con meno di 50 occupati, un fatturato di almeno 2 milioni non superiore ai 10 milioni ma un bilancio superiore ai 43 milioni, cade nella categoria delle piccole imprese;*
  - *un'organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato e un bilancio di almeno 10 milioni ma non superiore 43 milioni, cade nella categoria delle medie imprese;*
  - *un'organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato superiore ai 50 milioni e un bilancio di almeno 10 milioni ma non superiore 43 milioni, cade nella categoria delle medie imprese;*
  - *un'organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato di almeno 50 milioni e un bilancio di almeno 43 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese;*
  - *un'organizzazione con almeno 50 e meno di 250 dipendenti, un fatturato e un bilancio non superiore ai 10 milioni, ricade nella categoria delle medie imprese;*
  - *un'organizzazione con almeno 250 dipendenti, un fatturato e un bilancio non superiore ai 10 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese.*

La raccomandazione prevede che il calcolo del numero di effettivi, fatturato e bilancio, tenga conto delle imprese associate o collegate (articolo 6, paragrafo 2).

Qualora il soggetto ritenga che ciò non sia proporzionato - tenuto anche conto dell'indipendenza dello stesso dalle sue imprese associate o collegate in termini di servizi che fornisce e di sistemi informativi e di rete che utilizza nella fornitura di tali servizi - potrà richiedere una deroga ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto NIS, in presenza degli specifici criteri stabiliti dal DPCM sull'applicazione della clausola di salvaguardia, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS.
tali servizi - potrà richiedere una deroga ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto NIS, in presenza degli specifici criteri stabiliti dal DPCM sull'applicazione della clausola di salvaguardia, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS.

- ***FAQ 2.4***

In linea generale, salvo specifiche eccezioni, le organizzazioni che non superano i massimali per le categorie delle micro e piccole imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 134/2024 (cd. decreto NIS). Per i gruppi di imprese, si evidenzia l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla citata Raccomandazione.

Tuttavia, tenuto conto della specificità di alcune tipologie di soggetto, sono ricomprese nell'ambito di applicazione le organizzazioni assimilabili a micro e piccole imprese le cui attività sono riconducibili a:

- *[ex articolo 3, comma 5, lettera b] fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica;*
- *[ex articolo 3, comma 5, lettera b] fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;*
- *[ex articolo 3, comma 5, lettera c] prestatori di servizi fiduciari;*
- *[ex articolo 3, comma 5, lettera d] gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello;*
- *[ex articolo 3, comma 5, lettera d] fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;*
- *[ex articolo 3, comma 5, lettera e] fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio.*

Inoltre, il decreto NIS si applica alle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla dimensione dell'ente (in termini di dipendenti e bilancio) elencate nel bilancio consolidato dello Stato (elenco ISTAT - PDF) nelle 15 categorie indicate nell'allegato III del decreto NIS.

Infine, rimane ferma la facoltà per l'Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore interessate, di individuare anche piccole e micro-imprese che operano nei settori, sotto-settori o che svolgono attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV, del decreto NIS (ex. articolo 9), quali soggetti importanti o essenziali. In tal caso, queste organizzazioni riceveranno una notifica al proprio domicilio digitale (ex. articolo 3, comma 13, del decreto NIS).

DOMANDA

6. Una società estera, non avente partita IVA italiana e neanche codice fiscale italiano, ma che vende prodotti a clienti italiani, deve registrarsi?

RISPOSTA

📌 **Questa domanda trova risposta nelle FAQ 2.8, 2.9, 2.10 sul sito di ACN**

- ***FAQ 2.8***

In linea con la Direttiva 2022/2555 (direttiva NIS), il decreto 138/2024 (cd. decreto NIS) si applica a tutte le organizzazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 (in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta) che sono stabiliti sul territorio nazionale (ex. articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto NIS).

Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS anche le organizzazioni di diritto di altri Stati membri che sono stabilite in Italia. Inoltre, qualora una organizzazione sia stabilita in più Stati membri, è possibile che sia soggetta alla giurisdizione di più Stati membri.

Si evidenzia, tuttavia, che la direttiva e il decreto NIS si applicano alle singole persone giuridiche (legal entities). Conseguentemente, salvo specifiche eccezioni, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS le persone giuridiche (legal entities) che sono stabilite in Italia e non le eventuali persone giuridiche collegate stabilite in altri Stati membri. Con particolare riferimento ai gruppi di imprese multi-nazionali stabiliti anche in Italia (ovvero gruppi europei con filiali in Italia o gruppi italiani con filiali all'estero), salvo eccezioni, il decreto NIS si applica solo alle persone giuridiche del gruppo (legal entities / filiali) stabilite in Italia[1].

Tuttavia, tenuto conto della natura transfrontaliera di alcune tipologie di soggetti del settore delle infrastrutture digitali e del settore dei servizi digitali, in linea con la direttiva, l'articolo 5 del decreto NIS prevede specifiche eccezioni a quanto illustrato.

In particolare, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono soggetti alla giurisdizione congiunta di tutti gli Stati membri in cui offrono servizi (ex. articolo 5, comma 1, lettera a).

Inoltre, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network, sono sottoposti alla giurisdizione dello Stato membro in cui è presente lo stabilimento principale nell'Unione europea, così come individuabile ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Infine, rimane ferma la facoltà per l'Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore interessate, di individuare organizzazioni europee stabilite sul territorio nazionale che operano nei settori, sotto-settori o che svolgono attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV, del decreto NIS (ex. articolo 9), quali soggetti importanti o essenziali. In tal caso, queste organizzazioni riceveranno una notifica al proprio domicilio digitale (ex. articolo 3, comma 13, del decreto NIS).

- ***FAQ 2.9***

In linea con la Direttiva 2022/2555 (direttiva NIS), il decreto 138/2024 (cd. decreto NIS) si applica a tutte le organizzazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 (in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta) che sono stabiliti sul territorio nazionale (ex. articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto NIS).

Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS anche le organizzazioni di diritto estero (extra-UE) che sono stabilite in Italia. Inoltre, qualora una organizzazione sia stabilita in più Stati membri, è possibile che sia soggetta alla giurisdizione di più Stati membri.

Si evidenzia, tuttavia, che la direttiva e il decreto NIS si applicano alle singole persone giuridiche (legal entities). Conseguentemente, salvo specifiche eccezioni, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS le persone giuridiche (legal entities) che sono stabilite in Italia e non le eventuali persone giuridiche collegate stabilite in altri Stati membri. Con particolare riferimento ai gruppi di imprese multi-nazionali stabiliti anche in Italia (ovvero gruppi esteri con filiali in Italia o gruppi italiani con filiali all'estero), salvo eccezioni, il decreto NIS si applica solo alle persone giuridiche del gruppo (legal entities / filiali) stabilite in Italia[1].

Tuttavia, tenuto conto della natura transfrontaliera di alcune tipologie di soggetti

del settore delle infrastrutture digitali e del settore dei servizi digitali, in linea con la direttiva, l'articolo 5 del decreto NIS prevede specifiche eccezioni a quanto illustrato.

In particolare, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico son soggetti alla giurisdizione congiunta di tutti gli Stati membri in cui offrono servizi (ex. articolo 5, comma 1, lettera a).

Inoltre, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network, sono sottoposti alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stato designato il rappresentante nell'Unione (articolo 5, comma 3) se non è presente alcun stabilimento nell'Unione europea.

Infine, rimane ferma la facoltà per l'Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore interessate, di individuare organizzazioni estere stabilite sul territorio nazionale che operano nei settori, sotto-settori o che svolgono attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV, del decreto NIS (ex. articolo 9), quali soggetti importanti o essenziali. In tal caso, queste organizzazioni riceveranno una notifica al proprio domicilio digitale (ex. articolo 3, comma 13, del decreto NIS).

- ***FAQ 2.10***

In linea con la direttiva 2022/2555 (Direttiva NIS), il decreto 138/2024 (cd. decreto NIS) si applica a tutte le organizzazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 (in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta) che sono stabiliti sul territorio nazionale (ex. articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto NIS).

Pertanto, in linea generale, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS le organizzazioni che non sono stabilite sul territorio nazionale, salvo alcune eccezioni indicate dall'articolo 5 del decreto NIS, in coerenza con la direttiva e tenuto conto della natura transfrontaliera di alcune tipologie di soggetti del settore delle infrastrutture digitali e del settore dei servizi digitali.

Tra i soggetti che non sono stabiliti sul territorio nazionale a cui si applica la giurisdizione nazionale rientrano:

- *fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di*

comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi in Italia (ex. articolo 5, comma 1, lettera a);

- *i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network che hanno il proprio stabilimento principale in Italia (individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 2).*

Al contempo, sempre con riferimento all'articolo 5, ***sono soggetti alla giurisdizione di altri Stati membri (e non alla giurisdizione nazionale):***

- *i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che non offrono servizi sul territorio nazionale;*
- *i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network il cui stabilimento principale nell'Unione europea (individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 2) non è sul territorio nazionale.* ***Non sono soggetti alla giurisdizione nazionale,*** *altresì, tali soggetti che non hanno stabilimenti nell'Unione europea e che non offrono servizi tali sul territorio nazionale.*

DOMANDE

7. **Una società che:**

- **non ha requisiti dimensionali rilevanti**
- **è controllata da un soggetto importante ai sensi della normativa NIS.**
- **emette strumenti di pagamento a spendibilità limitata all'interno di alcune tipologie di imprese non associate al soggetto importante**
- **l'oggetto sociale esclude l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.**

Si può considerare fuori ambito NIS?

8. **Una società che:**

- **non ha requisiti dimensionali rilevanti**
- **è controllata da un soggetto importante ai sensi della normativa NIS.**
- **fornisce servizi gestiti di customer care ma non ha interconnessione diretta con infrastruttura di rete del soggetto importante.**

Si può considerare fuori ambito NIS?

RISPOSTE

- **Senza conoscere l'attività svolta dalla società e l'organizzazione interna al gruppo, anche dal punto di vista della resa dei servizi IT e dell'infrastruttura,non è possibile rispondere.**
- **Si consiglia di svolgere il processo di autovalutazione indicato alla FAQ 3.1, tenendo in considerazione anche FAQ da A.1.9.1 a A.1.9.5. sul sito di ACN**
- **Se pertinente, in sede di registrazione valutare eventualmente la richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia.**
  Si rimanda alle FAQ 2.19 e 2.20 sul sito di ACN

➤ ***FAQ 3.1***

Devono registrarsi le organizzazioni pubbliche o private che si riconoscono in una o più tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II (v. FAQ 2.1) previsti dalla nuova normativa NIS (d.lgs. n. 138/2024) e, ove richiesto, presentino i requisiti dimensionali stabiliti espressamente dal suo articolo 3. Con il termine organizzazioni non si intendono gruppi di imprese, ma le singole realtà (e.g., legal entities o persone giuridiche).

Da un punto di vista "pratico", le organizzazioni (diverse dalla pubblica amministrazione), prima di procedere alla registrazione, devono svolgere una autovalutazione circa la riconducibilità all'ambito di applicazione del decreto seguendo il processo, suddiviso in tre passi, delineato a seguire.

In relazione alle pubbliche amministrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS, si rimanda alla FAQ 2.6. Si evidenzia che con il termine "organizzazioni pubbliche o private" si intendono anche società in house, società partecipate e società a controllo pubblico nonché gestori di pubblici servizi.

Con riferimento alle organizzazioni che non svolgono alcuna attività riconducibile alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II ma si riconoscono nelle tipologie

di soggetto di cui all'allegato IV, si evidenzia che dovranno adempiere all'obbligo di registrazione solo dopo aver ricevuto la notifica di individuazione da parte dell'Autorità (ex. articolo 3, comma 13) al proprio domicilio digitale.

Infine, si evidenzia che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS tutte le organizzazioni che fanno parte di un gruppo di imprese (imprese collegate e/o associate) e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto NIS, indipendentemente dalla dimensione (vds FAQ 2.14).

PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE (allegati I e II)

- ***PDA1.*** *Determinazione dell'applicabilità della giurisdizione nazionale all'organizzazione (vds FAQ 2.8, 2.9, 2.10).*
  - ***PDA1.1.*** *Salvo eccezioni, all'organizzazione si applica la giurisdizione nazionale se è stabilita sul territorio nazionale. In tal caso è necessario procedere al secondo punto del processo di autovalutazione (PDA2).*
  - ***PDA1.2****. La prima eccezione (ex. articolo 5, comma 1, lettera a) è riferita alle organizzazioni che sono riconducibili a fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In tal caso, se l'organizzazione offre tali servizi sul territorio nazionale rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS e, pertanto, deve registrarsi (il processo di autovalutazione può essere interrotto).*
  - ***PDA1.3.*** *La seconda eccezione (ex. articolo 5, comma 1, lettera b)) è riferita alle organizzazioni che erogano i cd. servizi inerentemente transfrontalieri, ovvero quelle riconducibili a fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, di registri dei nomi di dominio di primo livello, di servizi di registrazione dei nomi di dominio di servizi di cloud computing, di servizi di data center, di reti di distribuzione dei contenuti, di servizi gestiti, di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network. In tal caso, l'organizzazione è soggetta alla giurisdizione nazionale ed è necessario procedere al secondo punto del processo di autovalutazione (PDA2), se è vera almeno una delle seguenti affermazioni:*
    - *l'organizzazione è stabilita sul territorio nazionale e non ha stabilimenti in altri Stati membri. Eventuali stabilimenti, anche di particolare rilevanza, al di fuori dell'Unione europea sono irrilevanti ai fini della radicazione della giurisdizione nazionale;*
    - *l'organizzazione ha stabilimenti in più Stati membri e sul territorio nazionale è presente lo stabilimento principale, individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
    - *l'organizzazione non ha alcun stabilimento nell'Unione europea, offre i propri servizi sul territorio nazionale e, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, ha designato il rappresentante nell'Unione in Italia.*

- ***PDA1.4.*** *Salvo le eccezioni di cui ai punti PDA1.2 e PDA1.3, se l'organizzazione non è stabilita sul territorio nazionale non rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS e, pertanto, non deve procedere con la registrazione (il processo di autovalutazione può essere interrotto).*

- ***PDA2.*** *Determinazione della riconducibilità dell'organizzazione alle categorie delle micro e piccole imprese, ovvero con un numero di dipendenti inferiore ai 50 effettivi e un fatturato (o bilancio) inferiore ai 10 milioni di euro, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE. Al riguardo, si evidenzia l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla citata raccomandazione per le organizzazioni che hanno imprese collegate o associate o che fanno parte di gruppi di imprese (vds FAQ 2.3, 2.4 e 2.5).*
  - ***PDA2.1.*** *Le organizzazioni che superano i massimali per le micro e piccole imprese e che, pertanto, sono riconducibili alle categorie delle medie e grandi imprese (ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE), rientrano nell'ambito di applicazione qualora svolgano attività o eroghino servizi riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II. Al fine di valutare la riconducibilità alle citate tipologie di soggetto è necessario procedere al terzo punto dell'autovalutazione (PDA3).*
  - ***PDA2.2****. Le organizzazioni riconducibili a prestatori di servizi fiduciari, gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio e fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS indipendentemente dalla dimensione (vds FAQ 2.4). In tal caso, se l'organizzazione offre tali servizi, rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS e, pertanto, deve registrarsi (il processo di autovalutazione può essere interrotto).*
  - ***PDA2.3.*** *Salvo l'eccezione di cui al punto PDA2.2, se l'organizzazione è riconducibile alle categorie delle micro o piccole imprese non rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS e, pertanto, non deve procedere con la registrazione (il processo di autovalutazione può essere interrotto).*
- ***PDA3****. Determinazione della riconducibilità dell'organizzazione alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II del decreto NIS. In particolare, l'organizzazione deve valutare se le definizioni delle tipologie di soggetto indicate negli allegati I e II – sono applicabili alle attività che svolge e/o i servizi che eroga (vds FAQ 2.11, 2.12 e 2.13).*
  - ***PDA3.1****. In caso affermativo anche per una sola tipologia di soggetto, anche qualora l'attività o il servizio siano svolti in forma residuale (fatta eccezione per i settori "Acqua potabile", "Acque Reflue" e "Gestione rifiuti"), è necessario procedere alla registrazione.*
  - ***PDA3.2.*** *In caso dubbio anche per una sola tipologia di soggetto, anche qualora l'attività o il servizio siano svolti in forma residuale (fatta eccezione per i settori "Acqua potabile", "Acque Reflue" e "Gestione rifiuti"), è comunque opportuno procedere alla registrazione.*
  - ***PDA3.3.*** *In caso negativo per tutte le tipologie di soggetto l'organizzazione*

- *non rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS e non è tenuta, pertanto, procedere con la registrazione.*

In relazione al terzo punto (PDA3), al fine di agevolare la valutazione, sono disponibili FAQ settoriali (sezione "Settori, sottosettori e tipologie di soggetto") che forniscono una guida alla lettura dedicata del decreto nonché, laddove applicabile, chiarimenti specifici circa l'ambito di applicazione.

Per completezza di informazione, si rappresenta che rimane ferma la facoltà per l'Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore interessate, di individuare organizzazioni soggette alla giurisdizione nazionale che operano nei settori, sotto-settori o che svolgono attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV, del decreto NIS (ex. articolo 3, comma 9), quali soggetti importanti o essenziali. In tal caso, queste organizzazioni riceveranno una notifica al proprio domicilio digitale (ex. articolo 3, comma 13, del decreto NIS).

- ***FAQ 2.19***

La clausola di salvaguardia, prevista dall'articolo all'articolo 3, comma 4, del decreto NIS e i cui criteri per l'applicazione sono definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, n. 221 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2025) è volta a mitigare effetti sproporzionati nell'applicazione del decreto NIS.

Di fatto, ai sensi della raccomandazione 2003/361, con particolare riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, del suo allegato) il calcolo dei parametri per determinare la riconducibilità di una organizzazione alla categoria delle medie e grandi imprese nel contesto dei gruppi di imprese (imprese collegate e/o associate) prevede una forma di consolidamento.

La clausola di salvaguardia consente di disapplicare questa forma di consolidamento (ovvero disapplicare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361) determinando un potenziale declassamento dell'organizzazione da grande impresa a media impresa (con conseguenti potenziali impatti sulla qualifica di soggetto essenziale o importante), ovvero da media impresa a piccola impresa (con conseguenti potenziali impatti sulla riconducibilità dell'organizzazione all'ambito di applicazione).

Ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 12, e dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto NIS, la clausola può essere concessa dall'Autorità di settore competente "tenuto anche conto dell'indipendenza del soggetto dalle sue imprese collegate in termini di sistemi informativi e di rete che utilizza nella fornitura dei suoi servizi e in termini di servizi che fornisce".

Pertanto, il Punto di contatto di una organizzazione che fa parte di un gruppo di imprese (imprese collegate e/o associate) e che ritiene sproporzionata l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361, può fare richiesta della clausola di salvaguardia in fase di registrazione, dichiarando che l'organizzazione soddisfa tutti i criteri stabiliti dal DPCM 221/2024:

- *[articolo 3, comma 1, lettera a)]* ***totale indipendenza*** *dei sistemi informativi e di rete NIS dell'organizzazione da quelli delle imprese del gruppo, nel senso che i sistemi informativi e di rete delle imprese del gruppo* ***non contribuiscono in alcun modo*** *al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS dell'organizzazione medesima (con sistemi informativi e di rete NIS, si intendono i sistemi informativi e di rete che abilitano attività e servizi NIS);*
- *[articolo 3, comma 1, lettera b)]* ***totale indipendenza*** *delle attività e servizi NIS dell'organizzazione da quelli delle imprese collegate, nel senso che le attività e i servizi delle imprese del gruppo* ***non contribuiscono in alcun modo*** *allo svolgimento delle attività e dei servizi NIS dell'organizzazione medesima (con attività e servizi NIS si intendono le attività e i servizi per i quali l'organizzazione rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS);*
- *[articolo 3, comma 2]* ***all'organizzazione non si applica l'articolo 3, comma 10, del decreto NIS.***

Pertanto, in linea generale, la clausola di salvaguardia potrà essere accolta qualora l'organizzazione richiedente non sia integrata nel gruppo di imprese in termini di sistemi informativi e di rete NIS, nonché di attività e di servizi NIS.

Per completezza di informazione, al fine di completare la richiesta di clausola di salvaguardia, nel corso della registrazione, oltre alle succitate dichiarazioni, è richiesta l'indicazione del numero di dipendenti, fatturato e bilancio disapplicando l'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361.

In fase di analisi delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti NIS, le Autorità di settore valuteranno le richieste di clausola di salvaguardia, la cui concessione, o meno, sarà comunicata all'organizzazione richiedente con la notifica ad inizio aprile di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto NIS.

- ***FAQ 2.20***

  Tenuto conto che la concessione della clausola di salvaguardia è volta a disapplicare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361, ***la clausola non è applicabile alle imprese autonome*** *(quelle organizzazioni che non fanno parte di un gruppo di imprese e che non hanno imprese collegate o associate).*

La clausola di salvaguardia, ai sensi del DPCM 221/2024, è altresì ***preclusa alle organizzazioni che sono attratte nell'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto NIS.***

Inoltre, ai sensi del DPCM 221/2024, la clausola di salvaguardia non può essere concessa alle organizzazioni i cui sistemi informativi e di rete NIS ***dipendono anche solo in forma residuale*** *da quelli delle imprese del gruppo, nel senso che i sistemi informativi e di rete delle imprese del gruppo* ***contribuiscono anche solo in forma residuale*** *al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS dell'organizzazione medesima (con sistemi informativi e di rete NIS, si intendono i sistemi informativi e di rete che abilitano attività e servizi NIS).*

Infine, ai sensi del DPCM 221/2024, la clausola di salvaguardia non può essere concessa alle organizzazioni le cui attività e servizi NIS dipendono anche solo in forma residuale da quelli delle imprese collegate, nel senso che le attività e i servizi delle imprese del gruppo ***contribuiscono anche solo in forma residuale*** *allo svolgimento delle attività e dei servizi NIS dell'organizzazione medesima (con attività e servizi NIS si intendono le attività e i servizi per i quali l'organizzazione rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS).*

2. PUNTO DI CONTATTO

DOMANDE

1. **È chiaro che un gruppo di imprese possa individuare un unico punto di contatto dipendente di una società del gruppo; tale punto di contatto può essere tale anche per imprese associate alle quali il gruppo renda i servizi di cui all'art.3 co,10?**

2. **È possibile essere il punto di contatto per due aziende separate?**

3. **Per essere punto di contatto è sufficiente essere legale rappresentante o è necessaria una delega/procura specifica?**

RISPOSTE

📌 **Queste domande trovano risposta nelle FAQ 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 sul sito di ACN**

➤ ***FAQ 3.7***

Con riferimento alla designazione del punto di contatto, al fine di non imporre radicali cambiamenti nel governo della sicurezza informatica, i soggetti che fanno parte di un gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della Determinazione 38565/2024, possono designare quale punto di contatto il dipendente di un'altra impresa che rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS e che fa parte del medesimo gruppo di imprese. Pertanto, ad esempio:

- *nei gruppi di imprese nei quali il governo della sicurezza informatica è decentralizzato, i soggetti che fanno parte del gruppo possono designare ognuno un proprio dipendente quale punto di contatto;*
- *nei gruppi di imprese nei quali il governo della sicurezza informatica è centralizzata, i soggetti che fanno parte del gruppo possono tutti designare quale punto di contatto un dipendente della struttura del gruppo che governa la sicurezza informatica, oppure designare ognuno un proprio dipendente quale punto di contatto che si coordinerà con la struttura del gruppo che governa la sicurezza informatica.*

Qualora la stessa persona fisica sia designata quale punto di contatto per tutti o una parte dei soggetti NIS del gruppo di imprese, occorrerà ripetere la fase di associazione e registrazione per ogni soggetto NIS.

Inoltre, con riferimento alla registrazione di soggetti che non sono imprese autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t) della Determinazione 38565/2024, sarà necessario fornire le seguenti ulteriori informazioni rispetto a quanto illustrato nella FAQ 3.5:

- *il codice fiscale e la ragione sociale della capogruppo, qualora il soggetto appartenga a un gruppo e non sia la capogruppo;*
- *il codice fiscale e la ragione sociale di tutte le imprese collegate, ai sensi della Determinazione 38565/2024, articolo 1, comma 1, lettera s), che soddisfano almeno uno dei criteri di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 138/2024 (decreto NIS) nei confronti del soggetto medesimo;*
- *il codice fiscale e la ragione sociale di tutte le imprese collegate che, per quanto noto, siano a loro volta soggetti NIS, ai sensi della Determinazione 38565/2024, articolo 1, comma 1, lettera s), nei confronti dei quali il soggetto medesimo soddisfa almeno uno dei criteri di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 138/2024 (decreto NIS);*
- *il numero di dipendenti, il fatturato e il bilancio del soggetto calcolato ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, con particolare riguardo all'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione medesima.*

Infine, con riferimento a quest'ultimo punto, qualora tale soggetto ritenga sproporzionata l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, sarà necessario fornire anche:

- *il numero di dipendenti, il fatturato e il bilancio del soggetto calcolato ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, senza tenere conto di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione medesima;*
- *la valutazione del grado di indipendenza (totale parziale o assente) dei sistemi informativi e di rete NIS dell'organizzazione dai sistemi informativi e di rete delle imprese collegate. Con attività e servizi NIS si intendono le attività e i servizi per i quali l'organizzazione rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS. Con sistemi informativi e di rete NIS, si intendono i sistemi informativi e di rete che abilitano attività e servizi NIS;*
- *la valutazione del grado di indipendenza (totale parziale o assente) delle attività e dei servizi NIS dell'organizzazione NIS dalle attività e dai servizi delle imprese collegate;*
- *la risposta (si, in parte, no) alle domande seguenti:*
  - *I sistemi informativi e di rete delle imprese collegate concorrono ai sistemi informativi e di rete NIS dell'organizzazione?*
  - *Le attività e i servizi di imprese collegate concorrono alle attività e servizi NIS dell'organizzazione?*
  - *Le imprese collegate sono essenziali nella catena di approvvigionamento, anche digitale, dell'organizzazione?*

3. GRUPPI D'IMPRESA

DOMANDE

1. **In caso di multinazionale con stabilimento principale in altro Stato membro (es. Olanda), si applica ugualmente l'obbligo di iscrizione per la controllata italiana?**

2. **Se il soggetto NIS ha sede in Italia, ma la Capogruppo (a livello di controllo societario) ha sede in stato Extra-UE e non è dotata di codice fiscale, tale capogruppo va censita all'interno della piattaforma?**
La capogruppo fornisce dei servizi IT al soggetto NIS. La domanda riguarda le associate non le controllate, cioè quelle nelle quali la partecipazione non è di controllo ma è superiore al 25%.

3. **Qualora la casa madre americana sia *compliant* con NIST 800-53, può la società italiana considerarsi coperta sulla NIS2?**

4. **Le società esterne (non parte del gruppo) di servizi IT a cui si affidano i servizi di back up e Disaster recovery sono da considerarsi "collegate"?**

5. **Nella registrazione bisogna inserire anche le consociate estere? Il quartier generale è in Italia e le consociate sono più piccole quindi probabilmente non rientrerebbero.**

6. **C'è differenza tra collegate, controllate e associate?**

7. **Se la casa madre gestisce al 100% l'infrastruttura IT, la filiale italiana è obbligata a registrarsi?**

RISPOSTE

📌 **Queste domande trovano risposta nelle FAQ 2.3, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 3.7 sul sito di ACN**

➤ ***FAQ 2.3***

Per la definizione di media impresa occorre far riferimento ai requisiti dimensionali indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE nonché, in modo più specifico, alla Guida dell'utente alla definizione di PMI (pubblicata dalla Commissione europea nel 2020).
Confrontando i propri dati con le soglie stabilite dalla citata disciplina, un'impresa può determinare se è una microimpresa, una piccola o una media impresa.

Le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Si evidenzia che devono essere sempre presenti, sia il criterio del numero di effettivi, sia almeno uno dei due parametri contabili (fatturato o bilancio) tra loro alternativi, essendo sufficiente che almeno uno dei due rientri nei parametri dimensionali. Se i valori dei parametri contabili sono superati entrambi, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di effettivi, si ricade nella categoria di PMI superiore. Per esempio:

- *un'organizzazione con meno di 50 occupati, un fatturato di almeno 2 milioni non superiore ai 10 milioni ma un bilancio superiore ai 43 milioni, cade nella categoria delle piccole imprese;*
- *un'organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato e un bilancio di almeno 10 milioni ma non superiore 43 milioni, cade nella categoria delle medie imprese;*
- *un'organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato superiore ai 50 milioni e un bilancio di almeno 10 milioni ma non superiore 43 milioni, cade nella categoria delle medie imprese;*
- *un'organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato di almeno 50 milioni e un bilancio di almeno 43 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese;*
- *un'organizzazione con almeno 50 e meno di 250 dipendenti, un fatturato e un bilancio non superiore ai 10 milioni, ricade nella categoria delle medie imprese;*
- *un'organizzazione con almeno 250 dipendenti, un fatturato e un bilancio non superiore ai 10 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese.*

La raccomandazione prevede che il calcolo del numero di effettivi, fatturato e bilancio, tenga conto delle imprese associate o collegate (articolo 6, paragrafo 2).

Qualora il soggetto ritenga che ciò non sia proporzionato - tenuto anche conto dell'indipendenza dello stesso dalle sue imprese associate o collegate in termini di servizi che fornisce e di sistemi informativi e di rete che utilizza nella fornitura di tali servizi - potrà richiedere una deroga ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto NIS, in presenza degli specifici criteri stabiliti dal DPCM sull'applicazione della clausola di salvaguardia, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS.

- ***FAQ 2.8***

In linea con la Direttiva 2022/2555 (direttiva NIS), il decreto 138/2024 (cd. decreto NIS) si applica a tutte le organizzazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 (in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta) che sono stabiliti sul territorio nazionale (ex. articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto NIS).

Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS anche le organizzazioni di diritto di altri Stati membri che sono stabilite in Italia. Inoltre,

qualora una organizzazione sia stabilita in più Stati membri, è possibile che sia soggetta alla giurisdizione di più Stati membri.

Si evidenzia, tuttavia, che la direttiva e il decreto NIS si applicano alle singole persone giuridiche (legal entities). Conseguentemente, salvo specifiche eccezioni, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS le persone giuridiche (legal entities) che sono stabilite in Italia e non le eventuali persone giuridiche collegate stabilite in altri Stati membri. Con particolare riferimento ai gruppi di imprese multi-nazionali stabiliti anche in Italia (ovvero gruppi europei con filiali in Italia o gruppi italiani con filiali all'estero), salvo eccezioni, il decreto NIS si applica solo alle persone giuridiche del gruppo (legal entities / filiali) stabilite in Italia.
Tuttavia, tenuto conto della natura transfrontaliera di alcune tipologie di soggetti del settore delle infrastrutture digitali e del settore dei servizi digitali, in linea con la direttiva, l'articolo 5 del decreto NIS prevede specifiche eccezioni a quanto illustrato.

In particolare, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono soggetti alla giurisdizione congiunta di tutti gli Stati membri in cui offrono servizi (ex. articolo 5, comma 1, lettera a).

Inoltre, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network, sono sottoposti alla giurisdizione dello Stato membro in cui è presente lo stabilimento principale nell'Unione europea, così come individuabile ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Infine, rimane ferma la facoltà per l'Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore interessate, di individuare organizzazioni europee stabilite sul territorio nazionale che operano nei settori, sotto-settori o che svolgono attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV, del decreto NIS (ex. articolo 9), quali soggetti importanti o essenziali. In tal caso, queste organizzazioni riceveranno una notifica al proprio domicilio digitale (ex. articolo 3, comma 13, del decreto NIS).

- ***FAQ 2.9***

  In linea con la Direttiva 2022/2555 (direttiva NIS), il decreto 138/2024 (cd. decreto NIS) si applica a tutte le organizzazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 (in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta) che sono stabiliti sul territorio nazionale (ex. articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto NIS).

  Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS anche le organizzazioni di diritto estero (extra-UE) che sono stabilite in Italia. Inoltre, qualora una organizzazione sia stabilita in più Stati membri, è possibile che sia soggetta alla giurisdizione di più Stati membri.

  Si evidenzia, tuttavia, che la direttiva e il decreto NIS si applicano alle singole persone giuridiche (legal entities). Conseguentemente, salvo specifiche eccezioni, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS le persone giuridiche (legal entities) che sono stabilite in Italia e non le eventuali persone giuridiche collegate stabilite in altri Stati membri. Con particolare riferimento ai gruppi di imprese multi-nazionali stabiliti anche in Italia (ovvero gruppi esteri con filiali in Italia o gruppi italiani con filiali all'estero), salvo eccezioni, il decreto NIS si applica solo alle persone giuridiche del gruppo (legal entities / filiali) stabilite in Italia.

  Tuttavia, tenuto conto della natura transfrontaliera di alcune tipologie di soggetti del settore delle infrastrutture digitali e del settore dei servizi digitali, in linea con la direttiva, l'articolo 5 del decreto NIS prevede specifiche eccezioni a quanto illustrato.

  In particolare, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico son soggetti alla giurisdizione congiunta di tutti gli Stati membri in cui offrono servizi (ex. articolo 5, comma 1, lettera a).

  Inoltre, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network, sono sottoposti alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stato designato il rappresentante nell'Unione (articolo 5, comma 3) se non è presente alcun stabilimento nell'Unione europea.

  Infine, rimane ferma la facoltà per l'Autorità nazionale competente NIS, su proposta delle Autorità di settore interessate, di individuare organizzazioni estere stabilite sul territorio nazionale che operano nei settori, sotto-settori o che

svolgono attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV, del decreto NIS (ex. articolo 9), quali soggetti importanti o essenziali. In tal caso, queste organizzazioni riceveranno una notifica al proprio domicilio digitale (ex. articolo 3, comma 13, del decreto NIS).

- ***FAQ 2.10***

In linea con la direttiva 2022/2555 (Direttiva NIS), il decreto 138/2024 (cd. decreto NIS) si applica a tutte le organizzazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 (in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta) che sono stabiliti sul territorio nazionale (ex. articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto NIS).

Pertanto, in linea generale, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS le organizzazioni che non sono stabilite sul territorio nazionale, salvo alcune eccezioni indicate dall'articolo 5 del decreto NIS, in coerenza con la direttiva e tenuto conto della natura transfrontaliera di alcune tipologie di soggetti del settore delle infrastrutture digitali e del settore dei servizi digitali.

***Tra i soggetti che non sono stabiliti sul territorio nazionale a cui si applica la giurisdizione nazionale rientrano**:*

- *fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi in Italia (ex. articolo 5, comma 1, lettera a);*
- *i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network che hanno il proprio stabilimento principale in Italia (individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 2).*

*Al contempo, sempre con riferimento all'articolo 5, **sono soggetti alla giurisdizione di altri Stati membri (e non alla giurisdizione nazionale)**:*

- *i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che non offrono servizi sul territorio nazionale;*
- *i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network il cui stabilimento principale nell'Unione europea (individuato ai sensi*

dell'articolo 5, comma 2) non è sul territorio nazionale. ***Non sono soggetti alla giurisdizione nazionale****, altresì, tali soggetti che non hanno stabilimenti nell'Unione europea e che non offrono servizi tali sul territorio nazionale.*

- ***FAQ 2.13***

Tenuto conto che la direttiva e il decreto NIS si applicano alle singole persone giuridiche (legal entities) e non a gruppi di imprese o consorzi (o ad altre aggregazioni di persone giuridiche), ai fini delle valutazioni circa l'ambito di applicazione non sono distinte le attività e i servizi svolti a favore di organizzazioni dello stesso gruppo di imprese o dello stesso consorzio rispetto a quelli svolti a favore di soggetti esterni al gruppo di imprese o al consorzio.
Pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione anche le organizzazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 del decreto NIS svolgendo attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV esclusivamente favore di organizzazioni dello stesso gruppo di imprese o dello stesso consorzio.

- ***FAQ 2.14***

L'articolo 3, comma 10, attrae nell'ambito di applicazione del decreto NIS, indipendentemente dalle loro dimensioni le organizzazioni (persone giuridiche) che fanno parte di un gruppo di imprese (collegate, associate, etc.) e che esercitano un determinato controllo (lettera a)) o offrono, anche in forma residuale, determinati servizi (lettere b), c) e d)) a soggetti NIS facenti parte del medesimo gruppo.
In fase di registrazione, tali organizzazioni dovranno dichiarare nei confronti di quali soggetti NIS del gruppo soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, comma 10, e nella sezione dedicata all'indicazione delle tipologie di soggetto, è possibile indicare che l'organizzazione è soggetto NIS unicamente in forza dell'articolo 3, comma 10.

Si specifica, inoltre, che l'articolo 3, comma 10, attrare nell'ambito di applicazione del decreto NIS solo le organizzazioni a cui si applica la giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 5 e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 , comma 10, nei confronti di soggetti NIS nazionali e. L'articolo 3, comma 10, non è rilevante, pertanto, per le organizzazioni a cui non si applica la giurisdizione nazionale o che soddisfano i criteri di cui al medesimo comma nei confronti di soggetti NIS a cui non si applica la giurisdizione nazionale (ex. articolo 5).

Per completezza di informazione, si evidenzia che le organizzazioni (persone giuridiche) che soddisfano i criteri di cui alle all'articolo 10, comma 10, lettere b), c) e d), potrebbero essere riconducibili a tipologie di soggetto di cui all'allegato I, con specifico riferimento al settore infrastrutture digitali e al settore gestione dei

servizi TIC. Pertanto, tali organizzazioni potrebbero in ogni caso ricadere nell'ambito di applicazione indipendentemente dall'articolo 3, comma 10 (vds FAQ 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 e 3.1).

- ***FAQ 3.7***

Con riferimento alla designazione del punto di contatto, al fine di non imporre radicali cambiamenti nel governo della sicurezza informatica, i soggetti che fanno parte di un gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della Determinazione 38565/2024, possono designare quale punto di contatto il dipendente di un'altra impresa che rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS e che fa parte del medesimo gruppo di imprese.

Pertanto, ad esempio:

- *nei gruppi di imprese nei quali il governo della sicurezza informatica è decentralizzato, i soggetti che fanno parte del gruppo possono designare ognuno un proprio dipendente quale punto di contatto;*
- *nei gruppi di imprese nei quali il governo della sicurezza informatica è centralizzata, i soggetti che fanno parte del gruppo possono tutti designare quale punto di contatto un dipendente della struttura del gruppo che governa la sicurezza informatica, oppure designare ognuno un proprio dipendente quale punto di contatto che si coordinerà con la struttura del gruppo che governa la sicurezza informatica.*

Qualora la stessa persona fisica sia designata quale punto di contatto per tutti o una parte dei soggetti NIS del gruppo di imprese, occorrerà ripetere la fase di associazione e registrazione per ogni soggetto NIS.

Inoltre, con riferimento alla registrazione di soggetti che non sono imprese autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t) della Determinazione 38565/2024, sarà necessario fornire le seguenti ulteriori informazioni rispetto a quanto illustrato nella FAQ 3.5:

- *il codice fiscale e la ragione sociale della capogruppo, qualora il soggetto appartenga a un gruppo e non sia la capogruppo;*
- *il codice fiscale e la ragione sociale di tutte le imprese collegate, ai sensi della Determinazione 38565/2024, articolo 1, comma 1, lettera s), che soddisfano almeno uno dei criteri di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 138/2024 (decreto NIS) nei confronti del soggetto medesimo;*
- *il codice fiscale e la ragione sociale di tutte le imprese collegate che, per quanto noto, siano a loro volta soggetti NIS, ai sensi della Determinazione 38565/2024, articolo 1, comma 1, lettera s), nei confronti dei quali il soggetto medesimo soddisfa almeno uno dei criteri di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 138/2024 (decreto NIS);*

- *il numero di dipendenti, il fatturato e il bilancio del soggetto calcolato ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, con particolare riguardo all'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione medesima.*

Infine, con riferimento a quest'ultimo punto, qualora tale soggetto ritenga sproporzionata l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, sarà necessario fornire anche:

- *il numero di dipendenti, il fatturato e il bilancio del soggetto calcolato ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, senza tenere conto di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione medesima;*
- *la valutazione del grado di indipendenza (totale parziale o assente) dei sistemi informativi e di rete NIS dell'organizzazione dai sistemi informativi e di rete delle imprese collegate. Con attività e servizi NIS si intendono le attività e i servizi per i quali l'organizzazione rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS. Con sistemi informativi e di rete NIS, si intendono i sistemi informativi e di rete che abilitano attività e servizi NIS;*
- *la valutazione del grado di indipendenza (totale parziale o assente) delle attività e dei servizi NIS dell'organizzazione NIS dalle attività e dai servizi delle imprese collegate;*
- *la risposta (si, in parte, no) alle domande seguenti:*
  - *I sistemi informativi e di rete delle imprese collegate concorrono ai sistemi informativi e di rete NIS dell'organizzazione?*
  - *Le attività e i servizi di imprese collegate concorrono alle attività e servizi NIS dell'organizzazione?*
  - *Le imprese collegate sono essenziali nella catena di approvvigionamento, anche digitale, dell'organizzazione?*

4. FORNITORI

DOMANDE

1. **Se ho un fornitore che mi gestisce il servizio di backup devo considerarlo società collegata?**

2. **Nel caso di società che rientrano in perimetro di applicazione NIS2 per determinati settori e hanno dei fornitori che trattano e smaltiscono rifiuti per conto loro (quindi in perimetro di applicabilità NIS2) saranno i fornitori a dover inserire sul portale l'appartenenza a questo settore?**

3. **Se un fornitore esterno mi gestisce il servizio di backup ed il servizio Antispam devo segnarla come collegata?**

RISPOSTE

📌 **Queste domande trovano risposta nelle FAQ 2.3, 2.16, A1.9.3 sul sito di ACN**

📌 **Per la definizione di impresa collegata o associata, si veda la Raccomandazione 2003/361/CE**

- ***FAQ 2.3***

  Per la definizione di media impresa occorre far riferimento ai requisiti dimensionali indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE nonché, in modo più specifico, alla Guida dell'utente alla definizione di PMI (pubblicata dalla Commissione europea nel 2020).

  Confrontando i propri dati con le soglie stabilite dalla citata disciplina, un'impresa può determinare se è una microimpresa, una piccola o una media impresa.

  Le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  Le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

  Le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

  Si evidenzia che devono essere sempre presenti, sia il criterio del numero di

effettivi, sia almeno uno dei due parametri contabili (fatturato o bilancio) tra loro effettivi, sia almeno uno dei due parametri contabili (fatturato o bilancio) tra loro alternativi, essendo sufficiente che almeno uno dei due rientri nei parametri dimensionali. Se i valori dei parametri contabili sono superati entrambi, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di effettivi, si ricade nella categoria di PMI superiore. Per esempio:

- *un'organizzazione con meno di 50 occupati, un fatturato di almeno 2 milioni non superiore ai 10 milioni ma un bilancio superiore ai 43 milioni, cade nella categoria delle piccole imprese;*
- *un'organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato e un bilancio di almeno 10 milioni ma non superiore 43 milioni, cade nella categoria delle medie imprese;*
- *un'organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato superiore ai 50 milioni e un bilancio di almeno 10 milioni ma non superiore 43 milioni, cade nella categoria delle medie imprese;*
- *un'organizzazione con meno di 10 occupati, un fatturato di almeno 50 milioni e un bilancio di almeno 43 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese;*
- *un'organizzazione con almeno 50 e meno di 250 dipendenti, un fatturato e un bilancio non superiore ai 10 milioni, ricade nella categoria delle medie imprese;*
- *un'organizzazione con almeno 250 dipendenti, un fatturato e un bilancio non superiore ai 10 milioni, ricade nella categoria delle grandi imprese.*

La raccomandazione prevede che il calcolo del numero di effettivi, fatturato e bilancio, tenga conto delle imprese associate o collegate (articolo 6, paragrafo 2).

Qualora il soggetto ritenga che ciò non sia proporzionato - tenuto anche conto dell'indipendenza dello stesso dalle sue imprese associate o collegate in termini di servizi che fornisce e di sistemi informativi e di rete che utilizza nella fornitura di tali servizi - potrà richiedere una deroga ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto NIS, in presenza degli specifici criteri stabiliti dal DPCM sull'applicazione della clausola di salvaguardia, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS.

- ***FAQ 2.16***

Le organizzazioni che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 non rientrano automaticamente nell'ambito di applicazione del decreto NIS per la sola fornitura di servizi a soggetti NIS (o comune soggetti ritenuti critici).

In linea generale, non è previsto un meccanismo di propagazione diretta dell'ambito di applicazione del decreto NIS dai soggetti NIS alla loro catena di approvvigionamento.

Tuttavia, i soggetti NIS, al fine di gestire il rischio informatico che deriva dalla propria catena di approvvigionamento, digitale o meno, dovranno imporre obblighi contrattuali ai propri fornitori.

Pertanto, le organizzazioni che fanno parte della catena di approvvigionamento di un soggetto NIS dovranno adempiere a degli obblighi contrattuali che derivano dall'applicazione del decreto NIS, ma non sono automaticamente soggetti NIS e non sono pertanto tenuti a rispettare le previsioni di cui al decreto NIS né soggetti alle attività di supervisione dell'Autorità nazionale competente NIS.

- ***FAQ A1.9.3***

Nel contesto del decreto NIS, rientrano nell'ambito di applicazione quali "fornitori di servizi gestiti" quei soggetti che erogano, a favore dei clienti, tramite una interconnessione diretta tra la rete del fornitore e quella del cliente[*], servizi di assistenza o amministrazione attiva (vds FAQ A1.9.2) relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema informativo e di rete.

Una organizzazione è riconducibile a un "fornitore di servizi gestiti" se fornisce, tramite una interconnessione diretta tra la rete del fornitore e quella del cliente[1]*, servizi di assistenza o amministrazione attiva (vds FAQ A1.9.2) per prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema informativo e di rete riconducibili come, ad esempio (elenco non esaustivo)*:

- *installazione di prodotti hardware o software;*
- *l'aggiornamento della configurazione, del software o del firmware, anche di carattere funzionale o di sicurezza;*
- *la gestione di software o di servizi di piattaforma;*
- *monitoraggio;*
- *amministrazione.*

Non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS, invece, i soggetti che svolgono attività relative all'installazione, alla gestione, al funzionamento o alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema informativo e di rete, operando su dispositivi messi a disposizione dal cliente stesso o fornendo istruzioni al personale del cliente tramite indicazioni verbali (in presenza, al telefono, in teleconferenza, etc.) o scritte (documentazione, posta elettronica, etc.).

5. PROBLEMATICHE RISCONTRATE IN FASE DI REGISTRAZIONE:

DOMANDE

1. **Abbiamo problemi in fase di registrazione e ci siamo bloccati alla sezione TDS in quanto da una non corrispondenze tra il Settore ed Codice Ateco. Il nostro settore è "Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche" mentre i nostri Codici Ateco da visura camerale sono: 46.75 (Primario) e 46.12 (Secondario). In fase di compilazione della sezione TDS il sistema presenta una segnalazione sul Codice Ateco 46.12 inserendolo come settore Energia e non mi fa procedere con la registrazione. Come procedere?**

2. **Il sistema dà incongruenza anche quando il codice ATECO è corretto. È un bug di sistema?**

3. **Abbiamo inserito i dati e non sono stati riscontrati errori, semplicemente dopo aver salvato in bozza il sistema risulta bloccato e non ci fa proseguire nella registrazione.**

4. **Segnalo di aver riscontrato un problema sulla piattaforma: a seguito della avvenuta registrazione, ho modificato la sottomissione e in tale occasione il codice fiscale della società capogruppo e della società da me aggiunta in qualità di collegata non venivano riconosciuti. Ciò non permetteva di procedere con la validazione dei dati e il sistema si è "sbloccato" solo andando a fare un flag/unflag al campo sulla clausola di salvaguardia.**

RISPOSTE

📌 **L'incongruenza sul codice ATECO non dovrebbe essere un errore bloccante; è sufficiente inserire un commento nell'apposito campo per giustificare la differenza con il codice ATECO indicato. Successivamente si sblocca l'errore ed è possibile l'invio.**

6. SUPPLY CHAIN

DOMANDE

1. Vale la pena approfondire le implicazioni sulla supply chain di un soggetto NIS?

RISPOSTE

📌 **Questa domanda trova risposta nella FAQ 2.16 sul sito di ACN**

📌 **Si tenga presente che l'art. 24 del D.Lgs. 138/2024 relativo agli obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica prevede obblighi, a carico delle organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione della normativa, anche relativi alla catena di approvvigionamento della società.**

- ***FAQ 2.16***

  Le organizzazioni che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 non rientrano automaticamente nell'ambito di applicazione del decreto NIS per la sola fornitura di servizi a soggetti NIS (o comune soggetti ritenuti critici).

  In linea generale, non è previsto un meccanismo di propagazione diretta dell'ambito di applicazione del decreto NIS dai soggetti NIS alla loro catena di approvvigionamento.

  Tuttavia, i soggetti NIS, al fine di gestire il rischio informatico che deriva dalla propria catena di approvvigionamento, digitale o meno, dovranno imporre obblighi contrattuali ai propri fornitori.

  Pertanto, le organizzazioni che fanno parte della catena di approvvigionamento di un soggetto NIS dovranno adempiere a degli obblighi contrattuali che derivano dall'applicazione del decreto NIS, ma non sono automaticamente soggetti NIS e non sono pertanto tenuti a rispettare le previsioni di cui al decreto NIS né soggetti alle attività di supervisione dell'Autorità nazionale competente NIS.

RIFERIMENTI

Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555

Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/23/24G00150/SG

Sito dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)
https://www.acn.gov.it/portale/home

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Raccomandazione-6-5-2003-definizione-pmi.pdf

Guida dell'utente alla definizione di PMI - Commissione europea
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1